PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 1

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato; sono affidate alle RR. avvocature erariali.

Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potra' da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero Foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

L'incarico in questo caso dovra' essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.

Versione in vigore dal 8 agosto 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-1/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it